



Edizione di giovedì 6 Giugno 2024

CASI OPERATIVI

L'evento aziendale aperto a clienti e altri soggetti è considerato una spesa di rappresentanza
di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

L'Imu sugli immobili ad uso produttivo
di **Laura Mazzola**

CONTROLLO

L'importanza del controllo di gestione
di **Giulio Bassi**

ENTI NON COMMERCIALI

La gestione dei centri sportivi in ambito della sicurezza del Lavoro (terza parte)
di **Biagio Giancola**

RASSEGNA AI

Le risposte dell'Esperto AI in tema di regolarizzazione del magazzino
di **Mauro Muraca**

IVA

Indetraibilità dell'IVA assolta su prestazioni di trasporto persone
di **Cesare Della Nave, Claudia Bollini**

CASI OPERATIVI

L'evento aziendale aperto a clienti e altri soggetti è considerato una spesa di rappresentanza

di Euroconference Centro Studi Tributari

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio** del **Commercialista** [scopri di più >](#)

Alfa Srl, società attiva nel settore informatico, ha organizzato presso una cantina un evento nel quale sarà presentato un nuovo *software* che verrà collocato sul mercato; a corredo della presentazione è prevista la visita della cantina, oltre a un *buffet* con la degustazione di vini e prodotti agricoli.

A tale evento sono stati invitati gli attuali clienti di Alfa oltre che i clienti potenziali individuati dai commerciali, ma saranno altresì presenti i consulenti che collaborano con la società.

La cantina fatturerà ad Alfa la somma di 10.000 euro oltre a Iva 22%; è possibile dedurre il costo e detrarre l'Iva in quanto spesa di pubblicità?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

L'Imu sugli immobili ad uso produttivo

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Gestione degli errori e responsabilità del professionista

Scopri di più

In generale, il **soggetto attivo** dell'imposta municipale unica è il **comune**, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul **territorio del comune stesso**.

Fanno eccezione a tale disposizione, contenuta nell'[articolo 1, comma 742, L. 160/2019](#), gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**.

Infatti, per tali immobili, come indicato nell'[articolo 1, comma 744, L. 160/2019](#), il **gettito dell'Imu è riservato allo Stato fino allo 0,76%**.

Vale a dire che il **comune non può deliberare**, per gli immobili ad uso produttivo, **un'aliquota inferiore allo 0,76%**, in quanto non può andare a "corrodere" la quota riservata allo Stato.

Come indicato nel [comma 753](#), dell'articolo 1, L. 160/2019, l'**aliquota base Imu** è pari allo **0,86%**, di cui una quota pari allo **0,76% è riservata allo Stato**.

I comuni, però, possono, con deliberazione del consiglio comunale, **aumentare tale aliquota** sino all'1,06% (o 1,14%) o diminuirla fino al **limite dello 0,76%**.

Si ipotizzi, quindi, che il **comune di Roma abbia deliberato l'aumento dell'aliquota base Imu** di 0,1 punti percentuali.

Il contribuente possiede **un immobile produttivo**, di categoria catastale D/2, con **rendita catastale pari a 3.000 euro**.

Ai fini del **calcolo dell'acconto Imu dovuto**, il **contribuente** deve procedere, innanzitutto, al calcolo della **base imponibile**, moltiplicando la rendita catastale rivalutata per il moltiplicatore di 65 riservato agli immobili ad uso produttivo.

Pertanto, occorre **effettuare il seguente calcolo**: euro 3.000 x 1,05 x 65.

La base imponibile così ottenuta, pari a 204.750 euro, deve essere **moltiplicata per le aliquote Imu previste**.

Ne deriva che **l'Imu annua dovuta** sull'immobile è pari a:

- 1.556,10 euro, **riservata allo Stato**, data dalla moltiplicazione della base imponibile con l'aliquota dello **0,76 %**;
- 409,50 euro, **riservata al comune**, data dalla moltiplicazione della base imponibile con l'aliquota marginale dello **0,20 %**.

Rendita catastale rivalutata	$3.000 \times 1,05$	3.150 euro
Base imponibile Imu	3.150×65	204.750 euro
Imu annua da versare allo Stato	$204.750 \times 0,76\%$	1.556,10 euro
Imu annua da versare al Comune	$204.750 \times 0,20\%$	409,50 euro

La **prima rata in acconto** è pari al **50% della singola quota**, vale a dire che il contribuente deve versare i seguenti importi:

- **778 euro**, arrotondato per difetto, allo Stato;
- **205 euro**, arrotondato per eccesso, al Comune.

I modelli di versamento, F24 ordinario e F24 semplificato, devono riportare l'indicazione di **due diversi codici tributo**:

- **3925**, denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – **STATO**";
- **3930**, denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – **INCREMENTO COMUNE**".

Al fine del versamento i modelli **devono essere compilati come di seguito riportato**.



SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI					IDENTIFICATIVO OPERAZIONE							
codice ente/ codice comune	trav.	immob. variati	acc.	saldo	numero immobile	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
E 5 0 1			X		01	3925		2024	778,00			
E 5 0 1			X		01	3930		2024	205,00			

MOTIVO DEL PAGAMENTO					IDENTIFICATIVO OPERAZIONE							
Sezione	cod. tributo	codice ente	trav.	immob. variati	acc.	saldo	num. immob.	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	detrazione	importi a debito versati	importi a credito compensati
E L	3925	E 5 0 1			X		01		2024		778,00	
E L	3930	E 5 0 1			X		01		2024		205,00	

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 9 1 3 , 0 0

IMPORTO IN LETTERE Novecentotredici/00

INTESTATO A: PAGAMENTO IMU

Codice Fiscale R S S M R C 5 6 C 0 4 H 5 0 1 J MARCO ROSSI

data di nascita 04 0 3 1 9 5 6 sesso (M o F) M Comune di nascita ROMA Prov. Nasc. RM

IMU

ACQUIRENTE

IMU

BOLOGNA DELIVERY POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 9 1 3 , 0 0

TD 451 IMPORTO IN LETTERE Novecentotredici/00

INTESTATO A: PAGAMENTO IMU

Codice Fiscale R S S M R C 5 6 C 0 4 H 5 0 1 J MARCO ROSSI

data di nascita 04 0 3 1 9 5 6 sesso (M o F) M Comune di nascita ROMA Prov. Nasc. RM

IMU

IMU

BOLOGNA DELIVERY POSTALE

001008857615< 451>

CONTROLLO

L'importanza del controllo di gestione

di Giulio Bassi

Master di specializzazione

Controllo di gestione

Scopri di più

Nel panorama aziendale contemporaneo, caratterizzato da una competitività sempre più accesa e da una rapidità di cambiamento senza precedenti, il **controllo di gestione** emerge come una **funzione indispensabile** per qualsiasi organizzazione che aspiri a mantenere e accrescere la propria **rilevanza sul mercato**. Ma **cos'è esattamente il controllo di gestione e perché è così cruciale?** In questo articolo proviamo sinteticamente a mettere in luce come il controllo di gestione possa trasformare le operazioni aziendali e perché **è fondamentale acquisire competenze** in questo ambito.

Il controllo di gestione rappresenta un **sistema integrato di processi** che consentono alle aziende di pianificare, monitorare e valutare le proprie performance, per garantire l'efficienza operativa e il **raggiungimento degli obiettivi strategici**. Questo sistema si basa su **tre pilastri fondamentali**:

- **la pianificazione**: questo processo implica la **definizione degli obiettivi aziendali** a breve, medio e lungo termine, e l'elaborazione di strategie dettagliate per raggiungerli. La pianificazione efficace richiede una comprensione profonda delle risorse disponibili e delle sfide del mercato;
- **il controllo**: una volta stabiliti i piani, il controllo di gestione **monitora costantemente le attività aziendali** per assicurarsi che siano in linea con quanto previsto. Questo implica la raccolta e l'analisi di dati operativi e finanziari attraverso strumenti come le dashboards e i report periodici;
- **la valutazione delle performance**: questa fase comprende l'**analisi dei risultati ottenuti** rispetto agli obiettivi prefissati, identificando eventuali scostamenti e le cause sottostanti. Tale valutazione è cruciale per apportare correzioni ed i conseguenti miglioramenti.

Il controllo di gestione non è, quindi, solo una funzione di monitoraggio, ma un **processo proattivo che guida le decisioni aziendali** e favorisce il miglioramento continuo.

Il controllo di gestione offre **numerosi vantaggi** che contribuiscono al successo a lungo termine di un'azienda. Analizziamo in dettaglio alcuni dei principali benefici:

1. Miglioramento dell'efficienza operativa

Il controllo di gestione aiuta a **identificare e ridurre gli sprechi**, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili. Attraverso l'analisi dettagliata dei processi operativi e dei flussi di lavoro, le aziende possono individuare aree di inefficienza e implementare strategie per migliorare la produttività.

Una società di produzione che adotta un sistema di controllo di gestione efficace può **monitorare i tempi di ciclo delle varie fasi di produzione**, identificando eventuali colli di bottiglia e adottando misure per **snellire i processi**. In questo modo la società può raggiungere il risultato di ridurre dei costi operativi e di aumento la **qualità del prodotto finale**.

2. Supporto Decisionale Strategico

Il controllo di gestione fornisce **dati e analisi che sono essenziali per prendere decisioni informate**. Le aziende che utilizzano sistemi avanzati di controllo di gestione hanno accesso a **informazioni tempestive e accurate** che consentono ai manager di valutare **diverse opzioni strategiche** e scegliere quelle più vantaggiose.

Se, ad esempio, un cliente operasse nel settore della grande distribuzione, utilizzasse i dati raccolti attraverso il controllo di gestione per analizzare le vendite in diversi punti vendita, potrebbe identificare i **prodotti più performanti e quelli meno redditizi**. L'analisi dei dati di vendita attraverso dashboard generate da un sistema di controllo di gestione potrebbe guidare la società verso le **decisioni più opportune riguardo a promozioni commerciali efficaci**, dismissione di prodotti non produttivi o riguardo ad un assortimento ottimale nei vari punti vendita.

3. Ottimizzazione delle Risorse

Un'efficace gestione delle risorse è fondamentale per il **successo di qualsiasi azienda**. Il controllo di gestione assicura che **le risorse finanziarie**, umane e materiali siano allocate in modo ottimale per supportare le strategie aziendali. Questo non solo migliora l'efficienza operativa, ma **riduce anche i rischi associati a una cattiva allocazione delle risorse**.

Un'azienda tecnologica, che tipicamente basa il proprio successo sull'innovazione e sulla ricerca e sviluppo, potrebbe utilizzare il controllo di gestione per **monitorare l'efficacia dei propri progetti di R&D**, assicurandosi che i fondi siano spesi in modo da massimizzare l'innovazione e il ritorno sugli investimenti e **velocizzando i tempi di immissione sul mercato**.

dei nuovi prodotti.

4. Creazione di un Vantaggio Competitivo

In un mercato competitivo, **avere un sistema di controllo di gestione robusto** può fare la differenza tra **successo e fallimento**. Le aziende che adottano pratiche avanzate di controllo di gestione sono in grado di rispondere più rapidamente ai cambiamenti del mercato, adattarsi alle nuove esigenze dei clienti e **anticipare le mosse dei concorrenti**.

Tipicamente, nel settore dell'e-commerce, il controllo di gestione permette di monitorare in tempo reale le **tendenze di acquisto**, consentendo alle aziende di adattare rapidamente le strategie di marketing e le promozioni che soddisfino velocemente e in modo più adeguate le **esigenze dei clienti superando, quindi, la concorrenza**.

Per comprendere meglio l'impatto del controllo di gestione, consideriamo il caso di un'azienda operante nel settore alimentare, "XXX". Prima di implementare un sistema di controllo di gestione avanzato, "XXX" si trovava ad **affrontare diverse sfide**, tra cui costi operativi elevati, inefficienze nei processi di produzione e una bassa redditività.

Dopo aver adottato un sistema di controllo di gestione, "XXX" ha iniziato a **monitorare attentamente tutti gli aspetti delle sue operazioni**, dai costi delle materie prime ai tempi di produzione. Questo ha permesso all'azienda di **identificare inefficienze significative** nei processi di approvvigionamento e di implementare soluzioni per **ridurre i costi e migliorare la qualità**.

Grazie a queste misure, "XXX" è riuscita a ridurre i costi operativi del 15% e a incrementare la redditività del 10% nel primo anno. Inoltre, l'azienda ha migliorato la **qualità dei suoi prodotti**, aumentando la **soddisfazione dei clienti** e guadagnando quote di mercato.

In conclusione, il controllo di gestione è una **funzione vitale per qualsiasi azienda** che aspiri a prosperare nel contesto competitivo odierno. Dalla pianificazione strategica al miglioramento dell'efficienza operativa, fino all'ottimizzazione delle risorse e alla creazione di un vantaggio competitivo, il controllo di gestione offre **strumenti e metodologie indispensabili per il successo aziendale**.

Investire nella formazione e acquisire competenze nel controllo di gestione non solo migliora le opportunità di carriera dei professionisti, ma **contribuisce anche al successo a lungo termine delle aziende**.

La gestione dei centri sportivi in ambito della sicurezza del Lavoro (terza parte)

di Biagio Giancola

OneDay Master

Gestione degli impianti sportivi

Scopri di più

Nel campo estivo sportivo, l'impiego di lavoratori e collaboratori che prestano la propria attività sportivo-dilettantistica non può prescindere dal **tema della sicurezza sul lavoro**, corollario del diritto fondamentale alla tutela della dignità del lavoratore, anche ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, D.Lgs. 36/2021](#), le cui **lettere c) e g)** prevedono, rispettivamente:

- il diritto degli atleti di ***“praticare sport in un ambiente sicuro e sano”*** e;
- l'obbligo in capo alle ASD/SSD di ***“proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori”***.

L'[articolo 33, D.Lgs. 36/2021](#), rubricato ***“Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori”***, rinvia alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008, **in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva**, e rinvia all'[articolo 41, D.Lgs. 81/2008](#), per l'estensione della **sorveglianza sanitaria** e, quindi, dei **controlli medici di tutela della salute** del lavoratore, anche nell'esercizio delle attività sportive, con l'obbligo di verificare l'idoneità alla mansione a cura del nominato medico del lavoro, nei casi in cui la prestazione non sia riferita all'esercizio dell'attività sportiva, fermo restando la possibilità di servirsi della **certificazione rilasciata dal medico sportivo**.

Quanto **all'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo**, il **comma 6, dell'articolo 33, D.Lgs. 36/2021**, prevede una **regolamentazione specifica** del tema sicurezza e salute dei minori, tramite il rinvio ad un **decreto ministeriale** ancora da emanarsi di concerto tra il Ministro dello Sport e quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dovrà prevedere, tra l'altro, **l'obbligo della comunicazione annuale della nomina del responsabile della protezione dei minori** all'ente affiliante di appartenenza sia in sede di affiliazione che ad ogni successiva riaffiliazione. Inoltre, il tema della dignità di tutti i lavoratori viene altresì recepito dall'[articolo 16, D.Lgs. 39/2021](#), a presidio della **parità di genere** e della tutela del minore da qualsiasi **forma di abuso e/o discriminazione**.

Dal sintetico quadro giuridico rappresentato ne viene fuori che la riforma dello sport, non solo garantisce una maggiore tutela per gli operatori sportivi, ma impone anche **nuovi standard per**

l'organizzazione dei centri estivi sportivi, luoghi di grande importanza per l'educazione fisica e il **benessere dei giovani partecipanti**.

Gli obblighi a carico delle ASD/SSD variano a seconda dell'inquadramento e dell'entità dei compensi dei lavoratori sportivi. Ecco alcuni degli **adempimenti principali**.

I lavoratori sportivi **autonomi**, non quelli subordinati per i quali non sono previste esenzioni, **con compensi annui non superiori a 5.000 euro**, sono assimilati ai **lavoratori autonomi** secondo l'[articolo 21, D.Lgs. 81/2008](#) e per essi non esiste **l'obbligo a carico di chi organizza il centro estivo** (ASD/SSD) di sottoporli a **visita medica**, ai sensi dell'[articolo 41, D.Lgs. 81/2008](#), ovvero di **organizzare corsi specifici sulla salute e sicurezza sul lavoro**, ai sensi dell'[articolo 37, D.Lgs. 81/2008](#), salvo che tali tutele vengano richieste dai lavoratori autonomi medesimi e, in tal caso, l'associazione o società sportiva è obbligata a tali adempimenti, seppure **ponendo le spese da sostenere a carico esclusivo dei lavoratori**.

Esistono, poi, **alcuni obblighi sulla sicurezza che si mantengono in capo alle ASD/SSD** che organizzano il centro estivo, vedasi:

- **l'informazione sulle procedure che riguardano il primo soccorso**, sistemi antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro, ai sensi dell'[articolo 36, D.Lgs. 81/2008](#);
- la **fornitura di dispositivi di protezione individuale** (DPI) se richiesti dalla valutazione del rischio, ai sensi dell'[articolo 18, D.Lgs. 81/2008](#).

Per i **lavoratori con compensi superiori a 5.000 euro**, la normativa diventa più stringente e le ASD/SSD sono tenute a:

- redigere un **Documento di Valutazione dei Rischi** (DVR);
- nominare un **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** (RSPP) e un **Medico Competente**;
- fornire DPI;
- garantire la formazione e l'informazione dei lavoratori, ai sensi dell'[articolo 37 D.Lgs. 81/2008](#).

Inoltre, **per i lavoratori minorenni**, è obbligatorio **aggiornare il DVR** e informare i genitori o tutori legali sui rischi e le procedure di emergenza. È anche necessaria la **nomina di un responsabile per la protezione dei minori** per prevenire qualsiasi forma di abuso, ai sensi dell'[articolo 3, D.Lgs. 81/2008](#).

Alla luce del quadro delineato, **è fondamentale per le ASD/SSD effettuare una valutazione dei rischi per tutte le attività previste nei centri estivi**, ricordando che la valutazione dei rischi in un centro sportivo **deve includere anche le attività svolte dai volontari**.

Ciò include l'analisi delle attrezzature utilizzate e lo stato di manutenzione di esse, delle condizioni dei campi e degli spazi sportivi, nonché delle modalità di gestione delle emergenze.

La redazione del DVR è, quindi, un passo cruciale per documentare i rischi e le misure di prevenzione adottate.

Il personale dei centri estivi deve essere adeguatamente formato sulle procedure di sicurezza, primo soccorso e utilizzo dei DPI. La formazione dovrebbe coprire anche l'uso dei **defibrillatori semiautomatici** (DAE), obbligatori in tutte le strutture sportive dal 2017, ricordando che il personale formato sul DAE deve essere **sempre presente durante le attività sportive**; quindi, in caso potrebbe essere necessario **formare più di una persona**, così da permettere la rotazione del personale presente alle attività.

In definitiva, nei centri estivi devono essere implementate **misure di prevenzione e protezione** adeguate anche in riferimento ai luoghi utilizzati. Questo include la **disponibilità di attrezzature sicure**, la **manutenzione regolare degli impianti sportivi**, la **predisposizione di piani di evacuazione** e la **formazione del personale** per gestire situazioni di emergenza.

Quanto finora esposto si applica anche ai **volontari che operano nei centri sportivi** i quali, nonostante prestino la loro attività senza corrispettivo, sono equiparabili, ai fini della sicurezza del lavoro, ai **lavoratori autonomi con compenso inferiore ai 5.000 euro** e, pertanto, devono essere **tutelati al pari di tali lavoratori**, in quanto sono **esposti agli stessi rischi** e devono beneficiare delle **stesse misure di sicurezza e protezione**.

Va rammentato che le società sportive sono **responsabili per qualsiasi danno provocato ad atleti, lavoratori e spettatori** in relazione alle attività sportive svolte.

Le sanzioni previste dall'[articolo 55, D.Lgs. 81/2008](#), per la **mancata conformità alle normative sulla sicurezza sul lavoro** possono includere arresti, ammende significative e, in alcuni casi, la sospensione dell'attività; pertanto, **le ASD/SSD che organizzano centri sportivi estivi devono assicurarsi di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e garantire un ambiente di lavoro sicuro**.

Le risposte dell'Esperto AI in tema di regolarizzazione del magazzino

di **Mauro Muraca**



La settimana scorsa si è concluso il Master Breve sulle novità in materia di dichiarazione dei redditi delle società. In tale sede, è stata esaminata, tra le altre, una delle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, ovvero la procedura di regolarizzazione del magazzino che consente, ai soggetti Oic adopter, la possibilità di adeguare le esistenze iniziali di magazzino alla data dell'1.1.2023:

- assegnando alle stesse la corretta valutazione alla giacenza effettiva;
- con facoltà di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi e/o di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

La procedura di regolarizzazione del magazzino presuppone:

- il versamento dell'Iva e di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, in misura pari al 18%, sulla differenza tra il valore eliminato, moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione (di futura determinazione ministeriale) e il valore del bene eliminato;
- l'onere di rilevare nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, il maggiore o minore valore esistente alla data dell'1.1.2023, rispetto a quello indicato in sede di apertura dei conti, ricorrendo ai criteri previsti dal Principio contabile OIC 29, in materia di correzione di errori contabili.

Numerosi sono stati i quesiti formulati dai partecipanti sull'argomento e, in particolar modo, sulle modalità di regolarizzazione del magazzino e dei profili contabili applicabili e informativa di bilancio.

Di seguito, in rassegna, le principali risposte fornite ai suddetti quesiti dal nostro strumento di Intelligenza artificiale:



I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

la novità in tema di regolazione del magazzino 2024

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una norma per la regolarizzazione dell'importo dei beni giacenti in magazzino. Questa norma è prevista dall'articolo 1, commi da 78 a 8, della [Legge 213/2023](#). La sanatoria è rivolta ai soggetti che esercitano attività d'impresa e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio, escludendo quindi i soggetti in regime di contabilità semplificata. La regolarizzazione può riguardare beni destinati alla produzione o allo scambio dell'attività d'impresa e materie prime, semilavorati e altri beni mobili non strumentali, escludendo le rimanenze finali relative a commesse infrannuali e ultrannuali. La sanatoria è applicabile per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e può avvenire tramite l'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o tramite l'iscrizione di esistenze iniziali precedentemente omesse. In caso di eliminazione di esistenze iniziali, il contribuente deve versare l'IVA e un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, mentre per l'iscrizione di esistenze iniziali omesse, è dovuta solo l'imposta sostitutiva al 18%. L'adesione alla sanatoria avviene tramite la dichiarazione fiscale relativa al periodo d'imposta 2023 per i soggetti "solari"... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Invia



I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

Come si regolarizza il magazzino?

La regolarizzazione del magazzino può avvenire secondo due modalità: 1. Eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi: in questo caso, il contribuente deve versare l'IVA e un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap. L'IVA da versare si calcola applicando l'aliquota media del 2023 all'ammontare ottenuto moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ciascuna tipologia di attività esercitata. L'imposta sostitutiva si determina applicando l'aliquota del 18% alla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato. 2. Iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse: in questo caso, il contribuente deve versare solo l'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 18% all'intero valore iscritto. L'adesione alla sanatoria avviene mediante indicazione nella dichiarazione fiscale relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 (periodo d'imposta 2023 per i soggetti "solari")... [1] [2] [3]

Invia



I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

In caso di incremento del valore del magazzino, l'imposta sostitutiva può essere imputata a riduzione della riserva?

No, l'imposta sostitutiva del 18% non può essere imputata a riduzione della riserva. La correzione di un magazzino sottostimato, che comporta un incremento del valore delle esistenze iniziali, si traduce nella creazione di una riserva di utili, che non ha scontato l'imposizione ordinaria. Questa riserva di utili, se generata da società di capitali, sarà soggetta a tassazione in capo ai soci se distribuita. Non si tratta quindi di una riduzione della riserva, ma di una sua formazione a seguito dell'adeguamento delle esistenze iniziali... [1] [2] [3]

Invia



I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

elativamente CORREZIONE ERRORI CONTABILI. Vale sia per i componenti positivi che negativi?

Sì, la correzione di errori contabili vale sia per i componenti positivi che negativi. Ogni componente di reddito deve essere imputato nell'esercizio di competenza, e la violazione di questo principio può portare all'emersione di una maggiore imposta o alla possibilità di recuperare l'imposta versata nel periodo di effettiva competenza del costo o di erronea imputazione dei ricavi. In caso di rettifica spontanea, il contribuente deve seguire la procedura della dichiarazione integrativa e sterilizzare l'effetto in conto economico della correzione dell'errore attraverso un'apposita variazione fiscale in sede di redazione della dichiarazione... [1] [2] [3]

Invia



I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Che informativa minima va data in Nota Integrativa per un bilancio ordinario di una srl in caso di correzione di errore significativo x regolarizzazione Magazzino 2023 (riconoscimento maggior valore)

Nel caso di correzione di un errore significativo in un bilancio ordinario di una srl per la regolarizzazione del magazzino relativa al 2023, la Nota Integrativa deve contenere le seguenti informazioni minime, come imposto dall'OIC 29: - La descrizione dell'errore commesso. - L'ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata. - Le motivazioni alla base dell'utilizzo delle facilitazioni qualora non sia possibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente o l'effetto cumulativo dell'errore. Queste informazioni sono richieste per garantire trasparenza e permettere agli utenti del bilancio di comprendere la natura dell'errore e l'impatto delle correzioni apportate... [1] [2] [3]

Invia

Lasciando a voi colleghi ogni commento e considerazione sulle potenzialità di questo strumento, non si può sottacere che, per alcune risposte rese, il programma di intelligenza artificiale ha raggiunto un apprezzabile livello di scientificità e precisione.

Indetraibilità dell'IVA assolta su prestazioni di trasporto persone

di Cesare Della Nave, Claudia Bollini

OneDay Master

Immobili delle imprese: fiscalità diretta

Scopri di più

Nell'ordinamento interno, l'Iva assolta sulle spese sostenute per trasporto di persone sconta la previsione di **indetraibilità oggettiva**, contenuta nell'[articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972](#), **salvo che le suddette spese siano riconducibili all'oggetto dell'attività propria dell'impresa**.

Tale previsione costituisce una **deroga** al principio generale di detrazione dell'imposta, in virtù della (presunta) **non inerenza** e, specialmente, in ragione della **difficoltà nel discernere concretamente l'utilizzo**, o meno, **a fini aziendali**, dei suddetti trasporti.

Tali considerazioni sono però da **ponderare** con i **principi ispiratori** del sistema dell'Iva e con le relative interpretazioni da parte dei giudici comunitari, più inclini ad attribuire al diritto alla detrazione un significato maggiormente **aderente ai contesti aziendalistici**.

È, infatti, indubbio che i suddetti **costi di trasporto non siano aprioristicamente classificabili** come non inerenti in ragione della loro natura, ma possano trovare frequentemente **giustificazione** nella loro **afferenza** rispetto a specifiche esigenze dell'impresa e delle sue attività produttive.

La **Corte di giustizia europea** si è pronunciata, in materia di **trasporto di personale**, con la sentenza del 18.7.2013, relativa alla causa C-124/2012 (*Maritza east*). Nel caso di specie, a una società di diritto bulgaro veniva contestata la detrazione dell'Iva assolta su servizi di trasporto a favore di personale esterno non dipendente, acquistati in ragione di **particolari circostanze**, che non consentivano l'utilizzo di altri mezzi di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro.

Il fulcro della decisione dei giudici comunitari verte sul **seguito ragionamento**: *“un diritto a detrazione è tuttavia parimenti ammesso a favore del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle **spese generali** del soggetto passivo e, **in quanto tali**, siano **elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce**. Costi di tal genere presentano, infatti, un **nesso diretto ed immediato con il complesso dell'attività economica del soggetto passivo**”.*

In sintesi, la sentenza in questione **indebolisce** la portata delle previsioni di indetraibilità oggettiva, dovendosi, invece, operare un **ragionamento sui generis**, in virtù della riferibilità, o meno, di un **determinato costo**, a quel **coacervo di spese generali** necessarie e irrinunciabili che caratterizzano l'attività d'impresa, le quali concorrono, comunque, alla formazione del prezzo dei beni o servizi venduti dal **soggetto passivo Iva**.

L'epilogo della decisione viene di conseguenza: la Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto alla detrazione, posto che il costo di tali trasporti, tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie, è fuor di dubbio **sostenuto per finalità d'impresa**.

Siffatto orientamento è presente, seppur timidamente, anche nella prassi e giurisprudenza **nazionale**.

L'allora **Risoluzione ministeriale n. 361729**, del 10.11.1979, il cui orientamento è da ritenersi ancora valido, ha offerto un ragionamento, per così dire, più "macchinoso". In tale occasione, l'Amministrazione finanziaria ha **escluso** l'applicazione della previsione di indetraibilità oggettiva in commento nei confronti di una società che si serviva di trasportatori terzi, **in mancanza di mezzi pubblici**, per permettere al proprio personale di recarsi sul luogo di lavoro. Ciò in ragione del fatto che la previsione di cui all'[articolo 19-bis1, comma 1, lett. e\), D.P.R. 633/1972](#), riguarda solo i **rapporti tra vettore e utente del servizio** e non quelli in essere tra **impresa e vettore**.

Tali rapporti tra impresa (committente) e vettore, secondo il Ministero, possono configurarsi come **contratti di appalto** (oppure come **noleggio con conducente**), mentre ricadono nell'ambito dell'indetraibilità **i contratti di trasporto** tra utente del servizio e vettore.

La formulazione della Risoluzione in oggetto risulta essere **non del tutto chiara**; è, infatti, difficile **comprendere le motivazioni per le quali** tale distinzione contrattuale possa influenzare il **diritto alla detrazione**, posto che, nella sostanza, l'oggetto della prestazione in questione si risolve essenzialmente in un **mero trasporto** (di persone); interpretazione spesso adottata anche dagli stessi **Uffici in sede di verifica**.

Peraltro, **non esiste**, ai fini Iva, una **nozione di trasporto di persone**, dovendosi invece desumere la stessa dal suo significato abituale (Corte di giustizia, 18.1.2001, causa C-83/99). Si può prendere a riferimento la **nozione civilistica di trasporto** ([articolo 1678, cod. civ.](#)), ovvero il contratto con il quale il vettore "*si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro*".

Di conseguenza, negare il diritto alla detrazione esclusivamente **in ragione della tipologia di contratto** che si instaura tra vettore e utente del servizio appare **anacronistico** e **non curante del principio di neutralità del tributo**, declinato in questo caso dai giudici comunitari come il nesso che sussiste tra una determinata operazione a monte e *il complesso dell'attività economica del soggetto passivo*. Nesso che, come tale, **non può comportare un'incidenza del tributo sul soggetto economico**.

Più coerenti, invece, risultano essere le motivazioni offerte dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 22332** del 13.9.2018. La pronuncia si pone in sintonia con la sentenza comunitaria *Maritza East*, precedentemente citata, statuendo che il **nesso diretto e immediato** con l'attività economica del soggetto passivo sussiste anche quando un costo per servizi sia ricomprendibile nell'alveo di quelle **spese generali e accessorie alle esigenze dell'impresa**, sulla cui Iva non dovrebbe essere precluso il diritto alla detrazione.

Nel caso di specie, infatti, era stata ritenuta corretta la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado circa la detraibilità dell'Iva assolta su prestazioni di trasporto persone a favore dei dipendenti dell'impresa. La **peculiarità** di questa pronuncia consiste, però, nel fatto che **non vengono**, per quanto è noto, **menzionate particolari circostanze** tali da rendere il trasporto offerto dal datore di lavoro **strettamente necessario**: la detraibilità dell'Iva è stata accordata per il solo fatto che tali prestazioni erano **accessorie** (ma pur sempre inerenti) **rispetto alle esigenze dell'impresa**.

L'auspicio, allo stato attuale, è che la previsione di indetraibilità per trasporto di persone possa essere mitigata da una valutazione più aderente all'effettivo utilizzo per esigenze aziendali, soprattutto in virtù del criterio direttivo contenuto nell'articolo [articolo 7, comma 1, lett. d\), n. 1\), L. 111/2023](#) (c.d. **legge delega di riforma fiscale**), ovvero sia "*consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta*" nonché alla lettera a) "*ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea*".